

Assicurazione veicoli

Informazioni ai clienti e Condizioni generali

Assicurazione veicoli per natanti

- Responsabilità civile
- Casco
- Infortuni
- 24 h CarAssistance
- Assicurazione protezione giuridica
per il diritto contrattuale del veicolo

Edizione 10.2023

Informazioni ai clienti

Ciò che dovrete sapere sulla vostra assicurazione veicoli per natanti

Gentile cliente, egregio cliente,

vi ringraziamo sentitamente per la fiducia che avete voluto dare a un prodotto della Mobiliare, la più antica compagnia d'assicurazione privata esistente su territorio elvetico. Prima di stipulare la vostra assicurazione veicoli per natanti, desideriamo informarvi compiutamente sui punti più importanti dell'assicurazione.

Le informazioni seguenti vi danno una visione d'insieme come pure le risposte alle domande più frequenti. Esse contengono delle semplificazioni e non sostituiscono né la polizza né le condizioni generali menzionate nel presente documento.

1. Chi siamo?

Gli assicuratori sono:

- la Mobiliare Svizzera Società d'assicurazioni SA, un'impresa del Gruppo Mobiliare (di seguito: Mobiliare) che opera secondo i principi della società cooperativa e che ha la sua sede principale alla Bundesgasse 35 a 3001 Berna;
- la Protekta Assicurazione di protezione giuridica SA (di seguito: Protekta), una società del Gruppo Mobiliare con sede alla Monbijoustrasse 5 a 3011 Berna;
- Mobi24 SA, una società del Gruppo Mobiliare con sede alla Bundesgasse 35 a 3001 Berna.

2. Qual è l'estensione dell'assicurazione veicoli per natanti?

L'assicurazione veicoli per natanti costituisce una soluzione globale completa, incluso un pacchetto di servizi comprendente prestazioni supplementari. In questo contesto vanno annoverati una consulenza competente e un servizio sinistri in loco tramite la vostra agenzia generale, come pure la 24 h CarAssistance e le informazioni giuridiche gratuite fornite dalla Jurline della Protekta.

Il Capitale d'invalidità e di decesso sono assicurazioni a somma assicurata. Tutte le assicurazioni sono assicurazioni contro i danni.

▪ Assicurazione responsabilità civile

Se con il vostro veicolo vengono cagionati danni a persone, animali o cose subentra l'assicurazione responsabilità civile. Questa assicurazione è obbligatoria per legge per quasi tutti i natanti. Le nostre prestazioni consistono nel pagamento delle pretese giustificate e nella difesa contro quelle ingiustificate. Queste pretese sono limitate dalla somma di garanzia fissata nella polizza.

Le esclusioni più importanti concernono:

- le pretese per danni materiali del detentore;
- la responsabilità civile dei conducenti che non posseggono la licenza di condurre necessaria ai sensi di legge o che non soddisfano i requisiti legali, come pure delle persone che avrebbero dovuto constatare tali lacune.

▪ Assicurazione casco

L'assicurazione casco parziale si assume le spese in caso di perdita, distruzione o danneggiamento del vostro veicolo. L'assicurazione casco totale contro tutti i rischi assicura tutti i danni che il natante può subire su acqua, su terra, durante il rimessaggio invernale o durante il trasporto. Nel caso di un evento assicurato versiamo le prestazioni relative alla riparazione o al danno totale e ci assumiamo le spese, come per esempio il traino del natante.

Le esclusioni più importanti concernono:

- i danni derivanti da una persona che guida il natante senza essere in possesso della licenza di condurre prescritta dalla legge oppure che non soddisfa i requisiti legali;
- i danni causati in stato di ebbrezza (tasso alcolico superiore a quello prescritto dalla legge), sotto l'influsso di stupefacenti o in seguito ad abuso di farmaci, se al conducente, nei cinque anni precedenti l'evento assicurato, era stata ritirata la licenza di condurre a causa di uno di questi motivi. Questa restrizione non si applica se viene provato che lo stato di ebbrezza, l'assunzione di stupefacenti o l'abuso di farmaci non ha influenzato il verificarsi e le conseguenze degli eventi.

▪ 24 h CarAssistance

In caso di guasto del natante assicurato versiamo le prestazioni relative al soccorso in caso di panne e al traino. Se il natante non può essere riparato lo stesso giorno, ci assumiamo anche le spese di pernottamento o le spese per proseguire il viaggio o per il viaggio di ritorno utilizzando i mezzi di trasporto pubblici. Le prestazioni sono complessivamente limitate a CHF 1000.

Se l'assistenza non è stata richiesta tramite la Mobi24 SA, le nostre prestazioni sono limitate a CHF 500 per sinistro. Questa restrizione decade se la richiesta di assistenza tramite la Mobi24 SA non era possibile o non poteva ragionevolmente essere richiesta, date le circostanze.

L'esclusione più importante concerne i danni derivanti dalla guida del natante da parte di una persona che non possiede la licenza di condurre necessaria ai sensi di legge o che non soddisfa i requisiti legali.

■ **Assicurazione infortunio**

In caso di infortuni legati all'uso del natante sono assicurate le persone autorizzate ad utilizzare il natante. Sono assicurabili:

- le spese di cura, come ad esempio quelle per trattamenti terapeutici, farmaci o ricovero ospedaliero;
- un'indennità giornaliera durante il periodo di incapacità di guadagno;
- un capitale d'invalidità in caso di pregiudizio alla salute presumibilmente duraturo;
- un capitale di decesso se la persona decede in seguito all'infortunio.

L'esclusione più importante concerne gli infortuni sopraggiunti a persone che hanno utilizzato il natante per spostamenti ai quali non erano autorizzati.

■ **Assicurazione protezione giuridica per il diritto contrattuale del veicolo**

L'assicurazione veicoli per natanti contiene un'assicurazione di protezione giuridica per il diritto contrattuale del veicolo in caso di controversie derivanti dal diritto contrattuale.

Dopo aver acquistato il vostro nuovo natante siete costretti a recarvi più volte al cantiere, perché il natante non funziona. Il rivenditore però non ha nessuna intenzione di riprendersi il veicolo. In occasione del controllo annuale il cantiere effettua tutta una serie di lavori da voi non richiesti, fatturandoli. Il valore residuo calcolato dalla società di leasing vi sembra eccessivo. Non riuscite a trovare un accordo. In questi e altri casi di diritto contrattuale, i giuristi della Protekta tutelano i vostri interessi legali. In caso di conflitti d'interessi o nel caso in cui occorra nominare un rappresentante legale in vista di un procedimento giudiziario, avete il diritto di far ricorso ad un avvocato esterno di vostra scelta.

Le esclusioni più importanti concernono:

- i settori non menzionati nelle condizioni generali e le pretese nei confronti della Protekta, dei suoi organi e di persone, che forniscono servizi in un caso giuridico;
- le controversie derivanti da contratti da voi conclusi a titolo professionale.

3. Dov'è contenuta l'estensione della copertura assicurativa?

L'estensione della copertura assicurativa desiderata si attiene al contenuto della vostra offerta o polizza e delle disposizioni delle condizioni generali, e eventualmente con l'aggiunta di condizioni particolari.

Le prestazioni della 24 h CarAssistance e della protezione giuridica del diritto contrattuale del veicolo sono applicabili indipendentemente dall'estensione della copertura assicurativa da voi scelta.

4. Cosa contiene il pacchetto di servizi esclusivo?

Noi lavoriamo in modo affidabile, rapido, competente e assistiamo tutte le persone assicurate con:

- consulenza e assistenza sul posto tramite il vostro consulente assicurativo personale nelle vostre vicinanze;
- liquidazione dei sinistri sul posto tramite il servizio sinistri dell'agenzia generale nelle vostre vicinanze, in modo personale e senza complicazioni;
- 24 h CarAssistance per un aiuto immediato in caso di sinistro, 24 ore su 24, 365 giorni all'anno, compresi il soccorso e il traino in caso di panne;
- JurLine per informazioni giuridiche di ogni genere per telefono.

5. Quali sono i premi dovuti?

L'ammontare del premio dovuto dipende dai natanti e dai rischi assicurati, nonché dalla copertura desiderata. A questo si aggiunge il supplemento legale del 5% per il bollo federale. Il premio di base del prodotto globale include anche il premio per la protezione giuridica per il diritto contrattuale del veicolo secondo la cifra 2. Il premio viene riscosso annualmente; dietro pagamento di un supplemento sono possibili altri modi di pagamento. I dettagli sono evidenziati nella vostra polizza.

Quando l'assicurazione veicoli per natanti viene sciolta prematuramente, vi rimborsiamo di regola la parte del premio non goduta.

6. Quali sono i vostri obblighi più importanti?

I vostri obblighi sono evidenziati nella vostra proposta o polizza, nelle Condizioni generali d'assicurazione, nelle eventuali Condizioni particolari e nelle disposizioni legali, in particolare nella legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA). Ne deriva in particolare quanto segue:

- Siete tenuti a rispondere correttamente e in modo completo alle domande alla proposta. In caso contrario siamo autorizzati ad annullare l'assicurazione in questione e, a determinate condizioni, a chiedere persino il rimborso delle prestazioni erogate.
- Dovete annunciarci ogni cambiamento che si verifica durante la durata della vostra assicurazione, che modifica ciò che è stato dichiarato nella proposta e che ha importanza considerevole per la valutazione del rischio.
- I premi devono essere pagati alla scadenza. Il mancato pagamento dei premi nonostante comporta la sospensione della copertura assicurativa. Anche se pagate il premio in seguito ad una diffida, non siamo tenuti a versare delle prestazioni per i danni subentrati nel frattempo.
- Quando si verifica un sinistro dovete annunciarlo immediatamente. Dobbiamo ricorrere alla vostra collaborazione per potervi assistere in modo ottimale in caso di sinistro. Per esempio dovete fornirci informazioni complete e precise sullo svolgimento, le circostanze, le cause e l'importo del sinistro, come pure i rapporti di polizza, i giustificativi e gli altri documenti importanti.

7. Quali prestazioni e quale franchigia sono valide in caso di sinistro?

Le prestazioni che la Mobiliare e la Protekta devono versare in caso di sinistro sono evidenziate nella polizza, nelle condizioni generali ed eventuali condizioni particolari nonché nelle leggi applicabili. Esse variano in dipendenza della soluzione scelta. In caso di sinistro dovete, secondo la vostra polizza, sopportare una franchigia.

8. Qual è la durata della polizza e quando si scioglie il contratto assicurativo?

I dati relativi alla durata del contratto convenuta sono riportati sulla proposta rispettivamente – in caso di stipula del contratto – sulla vostra polizza. La validità temporale della copertura assicurativa comprende tutti gli eventi che si sono verificati nel corso della durata contrattuale.

Qui appresso trovate le possibilità di rescissione più importanti:

- Potete revocare la proposta di conclusione del contratto di assicurazione o la dichiarazione di accettazione dello stesso entro 14 giorni per scritto o in un'altra forma che consenta la prova per testo.
- Potete disdire l'assicurazione veicolo per natanti per la fine del terzo anno assicurativo e di ogni anno successivo con un preavviso di 3 mesi. Se non intraprendete niente, l'assicurazione si prolunga tacitamente di anno in anno, affinché non siate privati involontariamente della copertura assicurativa.
- Nel corso dei primi 2 anni dopo la conclusione del contratto di assicurazione, potete disdire il contratto, avete la possibilità di disdirlo nel corso dei primi 2 anni dopo la violazione dell'obbligo. Dovete inoltrare la vostra disdetta entro 4 settimane a decorrere dalla conoscenza della violazione dell'obbligo d'informare.
- Se noi, durante validità del contratto, modifichiamo i premi della vostra assicurazione, potete in via di massima disdire la parte interessata della vostra polizza. Non danno diritto alla disdetta le modifiche dei premi o delle prestazioni a vostro favore, come pure le modifiche di contributi, prestazioni o franchigie come pure l'estensione delle coperture fondate su disposizioni legali, quando queste sono prescritte dalla autorità federale.
- Potete disdire il contratto dopo il verificarsi di un sinistro.
- Se ha risposto in modo inesatto o incompleto o se ha sottaciuto un fatto alle domande riportate nella proposta, possiamo disdire l'assicurazione.
- Sia voi che noi possiamo disdire in qualsiasi momento il contratto di assicurazione per gravi motivi.
- Se alla stipula non sapevate che si sarebbe creata un'assicurazione multipla, potete disdire il contratto assicurativo entro 4 settimane dalla scoperta dell'assicurazione multipla.

9. Quali sono le disposizioni applicabili in materia di protezione dei dati?

La Mobiliare ha a cuore la gestione responsabile dei suoi dati personali.

La Mobiliare tratta in particolare i seguenti dati personali:

- dati del cliente: dati dello stipulante e di qualsiasi altra persona assicurata che sono necessari per l'identificazione, come nome, indirizzo, data di nascita, sesso, nazionalità, dati sulla solvibilità;
- dati della proposta: dati relativi alla proposta di assicurazione e questionari, come informazioni sul rischio da assicurare, risposte alle domande della proposta, rapporti periti, informazioni sull'assicuratore precedente e l'andamento dei sinistri, informazioni sulla situazione familiare e finanziaria;
- dati del contratto: dati sul rapporto contrattuale, come parti contraenti e persone coassicurate, durata del contratto, coperture, rischi assicurati, somme assicurate e franchigie, importo del premio;

- dati finanziari e di incasso: dati in relazione ai pagamenti, come le coordinate bancarie per il disbrigo dei pagamenti successivi (p. es. numero di conto, dettagli della carta di credito), data e importo dei pagamenti dei premi, dati sul reddito AVS, premi in sospeso, periodi senza copertura e solleciti;
- dati sui sinistri o sulle prestazioni: dati relativi ad eventuali casi di sinistro o di prestazione, come notifiche di sinistro, documenti presentati, rapporti di accertamento, ricevute di fatture, eventuali dati riguardante le parti lese e altri terzi coinvolti nel caso di sinistro o di prestazione.

Se necessario, possono essere trattati anche dati personali particolarmente sensibili. Se previsto dalla legge, la Mobiliare agirà previa autorizzazione delle persone in questione.

Questi dati vengono utilizzati in particolare prima della stipula del contratto per la verifica del rischio e della solvibilità e per la determinazione dei premi e durante la durata del contratto per l'amministrazione del contratto e per la riscossione dei premi, nonché per il trattamento dei sinistri e delle prestazioni. Inoltre, i dati vengono elaborati per l'aggiornamento e la documentazione delle relazioni esistenti e future con i clienti.

Per garantire un servizio impeccabile i colloqui con Mobi24 SA e con la JurLine della Protekta Assicurazione di protezione giuridica SA possono essere registrate per la formazione interna, per la qualità e a scopo di prova, e/o ascoltate simultaneamente dai superiori a scopo di supervisione.

Nella misura in cui è necessario per la stipula e per l'elaborazione del contratto o per il trattamento dei sinistri e delle prestazioni, i dati relativi al contratto d'assicurazione vengono comunicati a terzi coinvolti nell'assicurazione in Svizzera e all'estero, in particolare a coassicuratori e riassicuratori, a fornitori di servizi che agiscono su incarico della Mobiliare e alle società del Gruppo Mobiliare nonché alle agenzie generali. Nell'ambito della liquidazione dei sinistri, i dati possono essere trasmessi ad altri terzi, in particolare alle autorità, ai periti interpellati, ai terzi responsabili e alla loro assicurazione di responsabilità civile, alle assicurazioni sociali e casse malati e ad altri assicuratori privati per l'elaborazione dei dati. Ciò avviene in particolare per il chiarimento dei rischi, per la determinazione dei premi e per combattere le frodi assicurative; ne possono essere interessati anche i dati personali particolarmente sensibili o i profili di personalità. Dove necessario la Mobiliare chiederà il consenso della persona interessata. Questa disposizione è applicabile anche quando il contratto non è concluso.

Al fine di evitare liquidazioni ingiustificate dei sinistri e allo scopo di combattere le frodi assicurative, la Mobiliare può intraprendere quanto segue:

- nel quadro del trattamento di sinistri nel settore dell'assicurazione veicoli a motore, può trasmettere i dati relativi al sinistro del veicolo / dei veicoli in questione alla banca dati «CarClaims-Info» gestita da SVV Solution SA. Se vi sono motivi di sospetto, le compagnie coinvolte possono scambiarsi i dati rilevanti.
- nel quadro della liquidazione dei sinistri del settore non vita, in presenza di casi sospetti rilevanti, può effettuare interrogazioni e registrazioni in un sistema di segnalazione e informazione (HIS) gestito dalla SVV Solution SA e, in caso di risultato positivo dell'interrogazione, richiedere ulteriori informazioni da altre compagnie di assicurazione o comunicarle ad esse.

Sussiste uno scambio di dati elettronico con gli uffici della circolazione stradale e le autorità di immatricolazione per l'emissione di attestati di assicurazione e informazioni sui detentori. La SVV Solution SA gestisce inoltre un servizio di clearing comune alle compagnie di assicurazione svizzere coinvolte. L'accesso ai dati è limitato ai dati della Mobiliare.

I dati sono elaborati anche a scopo di marketing. Ciò può comprendere, tra l'altro, lo svolgimento di pubblicità per i propri prodotti e servizi (p. es. tramite newsletter), l'individualizzazione delle misure di marketing e la relativa analisi dei dati (p. es. tramite profiling), la creazione di segmenti e profili di clienti, nonché l'analisi e la valutazione dell'utilizzo di siti web (p. es. tramite cookie). I dati vengono trasmessi e utilizzati all'interno del Gruppo Mobiliare (compagnie assicurative e non) nella misura in cui non sia necessario ottenere un apposito consenso. È possibile opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati per scopi di marketing.

I dati sono archiviati elettronicamente e/o fisicamente in varie banche dati, come documenti elettronici dei clienti, sistemi di amministrazione dei contratti e sistemi di applicazioni per i sinistri. A causa delle disposizioni di legge, i dati particolarmente rilevanti per gli affari sono conservati per almeno dieci anni dalla cessazione del contratto e i dati dei sinistri sono conservati per almeno dieci anni dalla liquidazione del sinistro. Qualora la legge lo autorizzi, i dati non più necessari vengono cancellati.

Per informazioni dettagliate sul trattamento dei dati personali consulti la «Dichiarazione sulla protezione dei dati per i contratti di assicurazione» al sito www.mobiliare.ch/assicurazioni-e-previdenza/protezione-e-sicurezza-dei-dati.

Condizioni generali

Indice

Articolo	Pagina	Articolo	Pagina
Disposizione comuni	7	Assicurazione infortuni	14
A Basi legali	7	A Estensione dell'assicurazione	14
B Conclusione dell'assicurazione	7	A1 <u>Rischi assicurati</u>	14
C Scioglimento dell'assicurazione	7	A2 <u>Spese di cura</u>	14
D Pagamento dei premi	8	A3 <u>Indennità giornaliera</u>	14
E Obbligo di annuncio e altri obblighi	8	A4 <u>Capitale d'invalidità</u>	14
F Indennità e franchigia	8	A5 <u>Capitale in caso di decesso</u>	15
G Sanzioni economiche, commerciali o finanziarie	9	B Generalità	15
H Incarico a un terzo	9	24 h CarAssistance	16
I Foro competente	9	A Copertura di base	16
J Protezione dei dati	9	A1 <u>Veicolo assicurato</u>	16
		A2 <u>Rischi e prestazioni assicurati</u>	16
Assicurazione responsabilità civile	10	B Generalità	16
A Estensione dell'assicurazione	10	Assicurazione protezione giuridica per il diritto contrattuale del veicolo	17
A1 <u>Veicolo assicurato</u>	10	A Estensione dell'assicurazione	17
A2 <u>Rischi assicurati</u>	10	A1 <u>Controversie assicurate</u>	17
A3 <u>Prestazioni assicurate</u>	10	A2 <u>Prestazioni assicurate</u>	17
B Generalità	10	A3 <u>Limitazioni delle prestazioni</u>	17
		B Generalità	18
Assicurazione casco	11		
A Copertura di base	11		
A1 <u>Veicolo assicurato</u>	11		
A2 <u>Assicurazione casco totale contro tutti i rischi – rischi assicurati</u>	11		
A3 <u>Assicurazione casco parziale – rischi assicurati</u>	11		
A4 <u>Prestazioni assicurate</u>	11		
B Coperture supplementari	11		
B1 <u>Assicurazione rottura macchine</u>	11		
B2 <u>Cose trasportate</u>	12		
C Generalità	12		

Disposizioni comuni

A Basi legali

Le basi legali sono le convenzioni stabilite in base alla vostra polizza: la legge federale sul contratto di assicurazione (LCA), il codice civile svizzero (CC) ed il codice delle obbligazioni (CO). La base legale per i rischi assicurati nel Principato del Liechtenstein è la legge sul contratto d'assicurazione ivi vigente. Le relative disposizioni hanno la precedenza su altre disposizioni di queste condizioni generali.

B Conclusione dell'assicurazione

1 Inizio, durata e scadenza

L'assicurazione inizia alla data indicata nella polizza e vale per la durata convenuta nella polizza. Essa si prolunga tacitamente di anno in anno.

L'anno assicurativo inizia con la scadenza del premio annuo.

2 Obbligo di annuncio

Alla richiesta di stipula del contratto di assicurazione, lo stipulante e la persona assicurata sono tenuti a comunicare in modo corretto alla Mobiliare fatti rilevanti che comportano situazioni di rischio di cui sono o devono essere a conoscenza e a proposito delle quali sono stati interpellati per iscritto o in altra forma che consenta di fornire una prova scritta o in un'altra forma che consenta la prova per testo.

Sono definite rilevanti le situazioni di rischio suscettibili d'influenzare la nostra decisione in merito all'accettazione dell'assicurazione o alla stipula dell'assicurazione a condizioni speciali.

3 Contenuto e estensione della polizza

L'estensione della copertura assicurativa è determinata dalle assicurazioni convenute, dalle condizioni generali applicabili, completate da eventuali condizioni particolari e allegati alla polizza.

La polizza contiene le assicurazioni desiderate, le somme d'assicurazione o di garanzia e le franchigie che ne fanno parte.

4 Diritto di revoca

Potete revocare la proposta di conclusione del contratto di assicurazione o la dichiarazione di accettazione dello stesso entro 14 giorni per scritto o in un'altra forma che consenta la prova per testo. Il termine decorre dal momento in cui avete proposto o accettato il contratto ed è rispettato se ci comunicate la revoca o la consegnate alla posta entro l'ultimo giorno del termine.

La revoca rende inefficace sin dall'inizio la vostra proposta di conclusione del contratto di assicurazione o la dichiarazione di accettazione dello stesso. Sia voi che noi dobbiamo restituire eventuali prestazioni già ricevute.

Fintanto che, nonostante la revoca, terzi lesi possono fare valere in buona fede pretese nei nostri confronti, voi ci dovete il premio.

C Scioglimento dell'assicurazione

1 Disdetta

La disdetta deve avvenire per scritto o in un'altra forma che consenta la prova per testo.

2 Alla fine della durata convenuta

Entrambe le parti possono recedere dal contratto di assicurazione alla fine del terzo anno e di ogni anno successivo con un preavviso di 3 mesi.

3 Nel caso di violazione dell'obbligo di dichiarare

Noi possiamo disdire il contratto di assicurazione se nelle risposte alle domande della proposta avete omesso di dichiararci o dichiarato inesattamente un fatto comportante un rischio rilevante, violando così l'obbligo di annuncio. Il recesso ha effetto dal momento in cui perviene al contraente.

La disdetta mette fine al nostro obbligo di accordare una prestazione per i sinistri che si sono già verificati, la cui insorgenza o estensione sono state influenzate dal mancato annuncio o dall'annuncio scorretto di un fatto o di un elemento che comportano un rischio rilevante. Le prestazioni già versate devono essere rimborsate.

4 Nel caso di violazione dell'obbligo di informare

Voi siete autorizzati a disdire il contratto per iscritto, se prima della conclusione dell'assicurazione noi non abbiamo soddisfatto il nostro obbligo d'informarvi.

Il diritto di disdetta termina 4 settimane dopo che voi siete venuti a conoscenza della violazione dell'obbligo e delle informazioni di cui all'articolo 3 LCA, ma al più tardi 2 anni dopo la violazione. La disdetta è valida dal momento in cui essa ci perviene.

5 In caso di assicurazione multipla

Potete annullare l'assicurazione entro 4 settimane dalla scoperta dell'assicurazione multipla se non eravate a conoscenza della presenza di un'assicurazione multipla quando avete stipulato la polizza.

6 In caso di sinistro

Ognuna delle parti può disdire il contratto dopo il verificarsi di un danno risarcibile.

Dobbiamo disdire il contratto al più tardi al pagamento dell'indennità, ovvero al pagamento delle prestazioni assicurative. La garanzia si estingue 30 giorni dopo che voi avete ricevuto la disdetta.

Voi dovete inoltrare disdetta al più tardi 14 giorni dopo aver avuto conoscenza del pagamento dell'indennità, ovvero dopo il pagamento della prestazione assicurativa. La nostra responsabilità si estingue in questo caso 14 giorni dopo che noi abbiamo ricevuto la disdetta.

7 In caso di adeguamento del contratto

Possiamo adattare il contratto assicurativo in presenza di un cambiamento della legislazione o della giurisprudenza oppure se modifichiamo le condizioni assicurative, il regolamento della franchigia, le tariffe dei premi o le condizioni per gli sconti. In questo caso vi comunichiamo le modifiche al più tardi 25 giorni prima della fine dell'anno assicurativo.

Se non siete d'accordo con la modifica, potete disdire la parte pertinente della vostra polizza. La vostra disdetta è valida se ci perviene al più tardi l'ultimo giorno dell'anno assicurativo. **Se non inoltrate la disdetta**, si ritiene che abbiate accettato l'adattamento.

Non danno diritto alla disdetta le modifiche

- a dei premi o di prestazioni a vostro favore;
- b dei premi o delle franchigie concernenti le coperture fondate su disposizioni legali, quando queste sono prescritte dalle autorità federali;
- c fondate sulla concessione, modifica o soppressione di uno sconto.

8 Altri motivi di scioglimento del contratto

Noi possiamo disdire o rescindere l'assicurazione in presenza di pretese fraudolente, di una violazione del divieto di modificare la cosa danneggiata in caso di sinistro, di un sinistro provocato intenzionalmente, di una sovrassicurazione intenzionale o di cumulo di assicurazioni. La disdetta è valida dal momento in cui essa vi perviene. La rescissione diventa effettiva al momento della ricezione da parte dell'utente.

Entrambe le parti possono recedere dal contratto di assicurazione per gravi motivi. Si considera grave motivo segnatamente una modifica imprevedibile delle disposizioni legali che rende impossibile l'adempimento del contratto oppure ogni circostanza che non consenta, per ragioni di buona fede, di esigere la continuazione del contratto da parte che dà l'avviso.

D Pagamento dei premi

1 Scadenza e pagamento

I premi delle assicurazioni che avete scelto sono menzionati nella vostra polizza e devono essere pagati in anticipo per ogni anno assicurativo, alla scadenza. Vi ringraziamo per il vostro pagamento entro il termine di 30 giorni a contare dalla scadenza. In caso di mancato pagamento, vi inviamo una diffida a vostre spese, concedendovi un termine di 14 giorni. Se la diffida rimane senza esito, il nostro obbligo di prestazione è sospeso fino a quando non siano pagati totalmente premio, interessi e spese.

2 Rimborso di premio in caso di scioglimento del contratto

Se, per una ragione legale o contrattuale, l'assicurazione viene annullata anticipatamente, vi rimborsiamo il premio non goduto.

Non viene rimborsato il premio nei seguenti casi:

- a voi date la disdetta dell'assicurazione in caso di sinistro mentre questa era in vigore da meno di 12 mesi;
- b noi abbiamo accordato delle prestazioni e l'assicurazione si annulla a causa dell'estinzione del rischio (danno totale o versamento di tutte le prestazioni contrattuali).

E Obbligo di annuncio e altri obblighi

1 Aggravamento e cambiamento del rischio

Lo stipulante e la persona assicurata devono notificare alla Mobiliare, entro 4 settimane dal momento in cui ne vengono a conoscenza, per iscritto o in un'altra forma che consenta di fornire una prova scritta, ogni variazione relativa a fatti rilevanti per la valutazione del rischio assicurato sui quali sono stati interpellati.

In caso di mancata notifica di un aumento significativo del rischio, la Mobiliare non è più vincolata al contratto dal momento in cui sarebbe dovuta avvenire la notifica.

La Mobiliare si riserva il diritto di procedere a un aumento del premio a decorrere dal momento dell'aumento del rischio o di disdire il contratto entro 14 giorni dal momento in cui è stato notificato l'aumento significativo del rischio. Se lo stipulante non è d'accordo con l'aumento del premio, può disdire il contratto entro 4 settimane per iscritto o in un'altra forma che consenta di fornire una prova scritta. La responsabilità della Mobiliare cessa 14 giorni dopo il ricevimento della disdetta rispettiva.

2 Trasferimento di domicilio

Il trasferimento di domicilio all'estero deve esserci notificato immediatamente. Si considera trasferimento di domicilio la cancellazione presso le autorità competenti. L'assicurazione si estingue (ad eccezione del trasferimento di domicilio da e verso il Principato del Liechtenstein) alla fine dell'anno assicurativo. La copertura assicurativa decade immediatamente qualora al veicolo siano apposte targhe straniere.

3 Obbligo di diligenza e prevenzione dei danni

Le persone assicurate sono tenute ad osservare la diligenza necessaria e a prendere le misure richieste dalle circostanze per proteggere le cose assicurate.

4 Annuncio in caso di sinistro

4.1 In casi d'emergenza (ossia assistenza dalla 24 h Car-Assistance persone) voi ovvero gli assicurati siete tenuti a informarci immediatamente tramite Mobi24 SA.

4.2 In tutti gli altri casi, voi ovvero gli assicurati sono tenuti di informare immediatamente noi – o per la protezione giuridica la Protekta, per il tramite dei seguenti canali:

- la vostra agenzia generale secondo polizza;
- avviso di sinistro tramite internet (www.mobiliare.ch o per la protezione giuridica www.protekta.ch/it).

4.3 Autorizzate noi e anche la Protekta, a raccogliere ogni informazione utile per l'accertamento del danno e siete tenuti a fornire le indicazioni necessarie a giustificazione del vostro diritto all'indennità.

4.4 Al verificarsi di un caso che potrebbe richiedere l'intervento della Protekta, quest'ultima deve essere avvisata subito. Documenti scritti o elettronici, citazioni da parte delle autorità giudiziarie, come pure le loro decisioni devono essere trasmessi subito alla Protekta.

4.5 Se si violano per colpa gli obblighi di avviso e di comportamento, noi o eventualmente la Protekta possiamo ridurre o rifiutare le prestazioni.

Non incorre in questa sanzione qualora risulti dalle circostanze che la violazione non è imputabile a colpa, oppure che il danno sarebbe ugualmente sopravvenuto anche se egli avesse adempiuto l'obbligo contrattuale.

5 Obbligo di limitare il danno

Al momento del verificarsi di un sinistro, siete tenuti a fare tutto il possibile per salvare le cose assicurate e per limitare il danno.

6 Spese per la limitazione del danno

Noi indennizziamo le spese per la limitazione del danno nei limiti della somma d'assicurazione. Se queste spese e l'indennità cumulate superano la somma d'assicurazione, esse vengono risarcite soltanto se si tratta di misure che abbiamo ordinate.

7 Obbligo di comunicazione in merito alla protezione dei dati

Spetta a Lei richiamare l'attenzione delle parti terze coinvolte nel presente contratto di assicurazione, come p. es. persone assicurate o coassicurate, beneficiari o altri aventi diritto, di cui ci comunica i dati, in merito alla nostra «Dichiarazione sulla protezione dei dati per i contratti di assicurazione» oppure fornirla loro (consultabile al sito www.mobiliare.ch/assicurazioni-e-previdenza/protezione-e-sicurezza-dei-dati).

F Indennità e franchigia

1 Calcolo

Noi calcoliamo l'indennità in base alle disposizioni delle singole assicurazioni e secondo le disposizioni legali. Procediamo nel modo seguente:

- 1.1 dapprima viene calcolato il valore di risarcimento oppure il danno risarcibile;
- 1.2 in seguito, per ogni sinistro viene dedotta l'eventuale franchigia indicata nella polizza;
- 1.3 successivamente vengono applicate le limitazioni delle prestazioni.

Un valore affettivo personale **non viene preso in considerazione**.

2 Franchigia

La franchigia convenuta contrattualmente viene dedotta per ogni caso di sinistro per il quale versiamo delle prestazioni.

Non deve essere pagata nessuna franchigia:

- 2.1 quando dobbiamo versare delle prestazioni nell'assicurazione responsabilità civile, benché non vi sia colpa da parte dell'assicurato;
- 2.2 quando nell'assicurazione casco, un danno di collisione viene risarcito al 100% dalla persona responsabile o dal suo assicuratore responsabilità civile;
- 2.3 in caso di uso illecito, purché la sottrazione del natante non sia imputabile a voi;
- 2.4 durante le lezioni di guida impartite da un maestro conducente con autorizzazione ufficiale;
- 2.5 durante l'esame ufficiale di guida.

Noi richiediamo la franchigia oppure la computiamo con le prestazioni. Se entro 4 settimane dalla richiesta non viene dato seguito al pagamento, venite diffidati per iscritto ad effettuare il pagamento entro 14 giorni dall'invio della diffida. Se la diffida resta senza esito, il contratto si estingue nel suo insieme una volta trascorso il termine di 14 giorni. Il premio già pagato resta acquisito. La franchigia verrà richiesta in ogni caso.

3 Regresso

Possiamo esigere da voi o da altri assicurati il rimborso integrale o parziale delle prestazioni versate quando

- 3.1 ci sono dei motivi legali o contrattuali;
- 3.2 dobbiamo versare prestazioni dopo che sia spirata l'assicurazione.

G Sanzioni economiche, commerciali o finanziarie

A prescindere da disposizioni contrattuali divergenti, il contratto di assicurazione presente non garantisce nessuna copertura assicurativa o altre prestazioni dell'assicuratore per quanto o finché delle sanzioni legali economiche, commerciali o finanziarie si oppongono.

H Incarico a un terzo

Se Lei incarica e autorizza un terzo (p.es. broker/intermediario), noi siamo autorizzati a ricevere e spedire corrispondenza (richieste, informazioni, dichiarazioni, dichiarazioni d'intenzioni ecc.) dal/al terzo incaricato. Se la validità di una nostra prestazione o dichiarazione nei suoi confronti dipende dal rispetto di un termine, questo s'intende rispettato con l'arrivo della

comunicazione presso il terzo incaricato. Se Lei è rappresentato da un terzo incaricato, le dichiarazioni e le comunicazioni da parte sua valgono solo dopo che sono pervenute a noi.

Se un terzo incaricato rappresenta i suoi interessi nella stipula o nell'assistenza circa il presente contratto di assicurazione, è possibile che noi paghiamo a questo terzo incaricato un'indennità per questa attività. Qualora desideri maggiori informazioni sull'entità di questa indennità può rivolgersi direttamente al terzo incaricato.

I Foro competente

In caso di divergenze d'opinioni in merito alle pretese riguardanti questa assicurazione, potete adire le vie legali contro la Mobiliare Svizzera Società d'assicurazioni SA

- 1 al vostro luogo di domicilio in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein oppure
- 2 alla sede della Mobiliare Svizzera Società d'assicurazioni SA a Berna.

Se il litigio concerne la protezione giuridica, potete adire le vie legali anche alla sede della Protekta a Berna.

J Protezione dei dati

- 1 La Mobiliare ha a cuore la gestione responsabile dei suoi dati personali. Per informazioni dettagliate sul trattamento dei dati personali consultate la nostra «Dichiarazione sulla protezione dei dati per i contratti di assicurazione» al sito www.mobiliare.ch/assicurazioni-e-previdenza/protezione-e-sicurezza-dei-dati. Per richiedere una versione stampata, si rivolga alla sua agenzia generale oppure al suo consulente assicurativo.

La dichiarazione sulla protezione dei dati viene aggiornata periodicamente per fornire le informazioni più attuali sul trattamento dei dati. Si applica l'ultima versione della dichiarazione sulla protezione dei dati. Eventuali modifiche della dichiarazione sulla protezione dei dati da parte della Mobiliare non danno diritto alla disdetta del contratto di assicurazione.

- 2 Al fine di evitare liquidazioni ingiustificate dei sinistri e allo scopo di combattere le frodi assicurative, la Mobiliare può intraprendere quanto segue:

a nel quadro del trattamento di sinistri nel settore dell'assicurazione veicoli a motore, può trasmettere i dati relativi al sinistro del veicolo / dei veicoli in questione alla banca dati «CarClaims-Info» gestita da SVV Solution SA. Se vi sono motivi di sospetto, le compagnie coinvolte possono scambiarsi i dati rilevanti;

b nell'esame dei sinistri del settore non vita, in presenza di casi sospetti rilevanti, può effettuare interrogazioni e registrazioni nell'ambito di uno dei sistemi di segnalazione e informazione gestiti dalla SVV Solution SA e, in caso di risultato positivo dell'interrogazione, richiedere ulteriori informazioni da altre compagnie di assicurazione o comunicarle ad esse.

Assicurazione responsabilità civile

A Estensione dell'assicurazione

A1 Veicolo assicurato

L'assicurazione si estende a:

- 1.1 il natante indicato nella polizza e le cose trainate o spinte dal natante;
- 1.2 il traino di sciatori nautici o utenti di simili attrezzi sportivi;
- 1.3 la lancia di bordo, a condizione che per quest'ultima non sia necessaria una propria licenza di circolazione;
- 1.4 le boe compresi i loro equipaggiamenti;
- 1.5 il mezzo di trasporto per il natante, a condizione che non sia utilizzato per il trasporto nelle strade pubbliche.

A2 Rischi assicurati

Sono assicurate le pretese di risarcimento danni avanzate contro gli assicurati in virtù delle disposizioni legali per la responsabilità civile, in seguito a

- 1 ferimento o morte di persone;
- 2 ferimento o morte di animali;
- 3 danneggiamento o distruzione di cose; e segnatamente in relazione all'esistenza e all'uso del natante.

Quando in seguito a un evento imprevisto, il verificarsi di un danno assicurato è imminente, sono assicurate le spese che incombono a un assicurato per provvedimenti adeguati al fine di scongiurare questo pericolo (spese di prevenzione danni).

A3 Prestazioni assicurate

Le nostre prestazioni consistono nel pagamento delle pretese giustificate e nella difesa contro quelle ingiustificate. Esse sono limitate dalla somma di garanzia fissata nella polizza.

Per i danni consecutivi a incendio, esplosione, energia nucleare, come pure per spese di prevenzione danni, la copertura è limitata a 10 milioni di franchi.

B Generalità

1 Persone assicurate

Sono assicurati il detentore del natante designato nella polizza e tutte le persone per le quali egli è responsabile secondo il diritto sulla navigazione.

2 Validità territoriale

La protezione assicurativa è valida in Europa in tutte le acque interne, compresi i trasporti terrestri, senza la Georgia, l'Armenia, l'Azerbaijan e il Kazakistan.

3 In caso di sinistro

- 3.1 Noi conduciamo le trattative con il danneggiato.
- 3.2 Gli assicurati non devono di propria iniziativa riconoscere alcuna pretesa da parte del danneggiato e non devono effettuare alcun pagamento.
- 3.3 Se si perviene a una causa civile, la conduzione del processo deve essere affidata a noi.
- 3.4 La regolamentazione delle pretese del danneggiato da parte nostra è vincolante.

4 Esclusioni generali

Non sono assicurate le pretese

- a per danni materiali del detentore, del proprietario o del conducente del natante;
- b per danni al natante assicurato, rimorchiato o spinto, nonché per danni a cose fissate a tale natante oppure a cose o animali che vengono trasportati con il veicolo. Fanno eccezione gli oggetti che il danneggiato porta con sé, come bagagli e simili;
- c per infortuni derivanti dalla partecipazione a gare di velocità e a simili competizioni e allenamenti.
Per contro la protezione assicurativa sussiste:
 - per imbarcazioni a vela che partecipano a regate regionali di club o a campionati nazionali sulle acque interne svizzere;
 - quando l'organizzatore non ha stipulato l'assicurazione prescritta dalla legge. All'estero questa norma è applicabile se la pretesa del danneggiato cade sotto la legislazione della Svizzera ovvero del Principato del Liechtenstein;
 - per corse senza carattere di competizione e senza cronometraggio, come p. es. allenamenti e manifestazioni che servono unicamente alla formazione nell'ambito della sicurezza;
- d per danni che sono coperti in base alla legislazione sull'energia nucleare.
- e per danni in seguito all'interruzione dell'approvvigionamento pubblico di energia (in particolare energia elettrica, gas o acqua), se l'interruzione riguarda una superficie (o parti di essa) di più di due comuni politici. Questa esclusione viene applicata per ogni evento;
- f per danni causati da impulsi elettromagnetici, come per esempio le tempeste solari.

Non è assicurata la responsabilità civile

- a dei conducenti che non posseggono la licenza di condurre necessaria ai sensi di legge o che non soddisfano i requisiti legali, come pure delle persone che avrebbero dovuto constatare tali lacune;
- b delle persone che hanno utilizzato il natante loro affidato per corse alle quali non erano autorizzate;
- c delle persone che hanno sottratto il natante o il mezzo di trasporto, e delle persone che sapevano della sottrazione;
- d per crociere senza autorizzazione dell'autorità competente.

Secondo la legge queste limitazioni non possono essere opposte al danneggiato. Possiamo esigere il rimborso delle prestazioni versate alle persone fallibili.

Assicurazione casco

A Copertura di base

A1 Veicolo assicurato

- 1 Assicuriamo il natante indicato nella polizza. Sono coassicurate le relative parti di ricambio.
- 2 Sono coassicurate le seguenti cose a condizione che siano comprese nella somma di assicurazione con il loro valore a nuovo:
 - a equipaggiamenti, accessori e attrezzi che sono fissati al natante o che sono chiusi al suo interno. Non sono considerati equipaggiamenti ed accessori i supporti audio, i supporti di dati e immagini nonché gli apparecchi di comunicazione, i sistemi di navigazione e gli apparecchi elettronici che non sono incorporati nel natante;
 - b motori fuori bordo avvitati in modo fisso o fissati con una sicurezza meccanica (p. es. catena o fune d'acciaio) allo scafo dell'imbarcazione;
 - c lance di bordo, per le quali non è necessaria una propria licenza di circolazione;
 - d le boe compresi i loro equipaggiamenti;
 - e il mezzo di trasporto per il natante, qualora non venga impiegato per il trasporto nella circolazione stradale pubblica;
 - f telone di copertura;
 - g cavalletto di supporto, gru di sollevamento o di alaggio e carrello di alaggio.

A2 Assicurazione casco totale contro tutti i rischi – rischi assicurati

Sono assicurati tutti i danni che subisce il natante in modo violento su acqua, su terra, durante il rimessaggio invernale o durante il trasporto. Sono compresi anche l'affondamento e tutti i rischi dell'assicurazione casco parziale secondo l'articolo A3, cifre 1–6.

A3 Assicurazione casco parziale – rischi assicurati

Il veicolo natante e i valori dichiarati in polizza sono assicurati in acqua, su terra, nel rimessaggio invernale e durante il trasporto contro i seguenti rischi:

1 Incendio

Danni dovuti a incendio, fulmine, esplosione e corto circuito (esclusi i danni alla batteria), cioè difetti d'isolamento fra i diversi cavi elettrici che infiammano gli isolamenti dei cavi. I danni ad apparecchi e componenti elettrici ed elettronici sono assicurati soltanto quando la causa non è attribuibile a un difetto interno. Sono coassicurati i danni al natante in seguito ad un'azione di spegnimento.

2 Eventi naturali

Piene, inondazioni, tempeste (vento di almeno 75 km/h), grandine, valanghe, pressione della neve, masse di terra (smottamenti), come pure danneggiamento causato dalla caduta di rocce o sassi direttamente sul natante.

Altri danni della natura sono esclusi.

3 Masse nevose

Danneggiamento causato dalla caduta di masse nevose o di ghiaccio sul natante assicurato.

4 Furto

Danneggiamento, perdita o distruzione dovuti alla perpe-trazione o a un tentativo di furto, furto d'uso o rapina.

Non sono coperti i danni causati da appropriazione indebita, abuso di fiducia o truffa.

5 Rottura vetri

Rottura di vetri e di altre superfici vetrate. Sono assicurati anche i materiali sintetici usati in sostituzione del vetro.

Non viene versato alcun indennizzo se le spese complessive del ripristino (spese di riparazione di vetri di finestrini e di altre riparazioni) raggiungono o eccedono il valore attuale del veicolo assicurato.

6 Martore e roditori

Danneggiamenti di parti del veicolo causati da morsicature di martore o roditori, compresi i danni conseguenti.

A4 Prestazioni assicurate

In caso di un evento assicurato, accordiamo le prestazioni per la riparazione o per il danno totale e paghiamo le spese per

- 1 il recupero e il trasporto nel garage più vicino idoneo a eseguire la riparazione, ovvero in un luogo adatto per lo stazionamento e le spese di smaltimento effettive, al massimo fino al valore attuale. Sono pure assicurate le spese di sosta;
- 2 lo sdoganamento quando il natante non può essere riportato in Svizzera in seguito all'evento assicurato;
- 3 la pulizia del natante sporcato in caso di una prestazione di soccorso (in caso di riparazione);
- 4 le spese per limitare il danno;
- 5 le spese dei pubblici pompieri, della polizia e di altre organizzazioni obbligate a portare soccorso, quando lo stipulante in base a una disposizione legale è tenuto all'assunzione di queste spese;
- 6 la sostituzione o la riparazione delle cose trasportate, purché esse siano assicurate;
- 7 il noleggio di un posto barca in porto quando il natante non può essere utilizzato in seguito ad un danno assicurato. Le prestazioni vengono corrisposte per un massimo di 3 mesi e fino ad un importo massimo di CHF 3000.

B Coperture supplementari

Quando sono menzionati nella polizza, i seguenti rischi e cose sono assicurati:

B1 Assicurazione rottura macchine

1 Cose assicurate

Sono assicurati tutti i sistemi di propulsione della nave, incluse le pompe, il combustibile e il sistema di raffreddamento così come tutti i dispositivi e gli impianti elettrici ed elettromeccanici fissati all'imbarcazione a motore assicurata, come ad esempio i dispositivi per la comunicazione e per la navigazione.

2 Rischi assicurati

Sono assicurati i danneggiamenti e le distruzioni che so-praggiungono in modo improvviso e imprevisto, in particolare come conseguenza di:

a manipolazioni errate, incapacità, negligenza, azioni dannose intenzionali da parte di terzi;

- b difetti di costruzione, di materiale o di fabbricazione;
- c corto circuito, sovracorrente o sovratensione;
- d sovraccarico, fuori giri;
- e depressione o sovrappressione;
- f mancanza d'acqua, colpi d'ariete e contaminazioni dell'acqua;
- g guasto a dispositivi di misurazione, regolazione o sicurezza;
- h polvere, contaminazione dell'aria;
- i reti, corde o lenze e danni causati dalle alghe.

3 Prestazioni assicurate

In caso di un evento assicurato, accordiamo le prestazioni per la riparazione o per il danno totale fino al valore attuale della cosa assicurata. Si considera danno totale il caso in cui l'importo per le spese di riparazione è superiore al valore attuale o se l'oggetto assicurato non può più essere riparato.

Non sono assicurati

- a i danni che sono la conseguenza diretta di
 - influenze continue e prevedibili di natura meccanica, termica (come il congelamento dell'acqua di raffreddamento), chimica o elettrica come invecchiamento, usura, corrosione, decomposizione;
 - accumulo eccessivo di ruggine, fango e altre sedimentazioni.
- Se però tali danni provocano dei danneggiamenti e delle distruzioni improvvise e impreviste delle cose assicurate, questi danni consecutivi sono assicurati.
- b i danni per i quali il fabbricante o il venditore sono responsabili legalmente o in virtù di un contratto;
- c i danni risultanti da prove ed esperimenti durante i quali la resistenza normale dell'oggetto assicurato è superata e dei quali lo stipulante, il suo rappresentante o il comandante della nave era al corrente o avrebbe dovuto esserlo.

4 Obblighi di diligenza

I servizi previsti delle cose assicurate devono essere eseguiti e confermati come da manuale d'istruzioni da personale qualificato.

Se non si adempie a questi obblighi di diligenza, l'assicuratore può rifiutare prestazioni o ridurle.

B2 Cose trasportate

Le cose personali trasportate o portate dagli utilizzatori del natante sono assicurate al valore a nuovo se cadono in acqua accidentalmente e se, in caso di un danno assicurato al natante, vengono danneggiate o distrutte, rispettivamente se vengono rubate dal natante o assieme al natante chiuso o coperto.

Le prestazioni per sinistro sono limitate dalla somma di assicurazione menzionata nella polizza.

Non sono assicurati denaro in contanti, libretti di risparmio, cartevalori (compresi gli assegni di viaggio, i biglietti di viaggio e abbonamenti), gioielli, articoli di commercio, supporti audio, supporti di dati e di immagini, apparecchi di comunicazione non incorporati al natante, valori personali di affezione, veicoli a motore e natanti, cose che servono all'attività professionale.

C Generalità

1 Copertura preventiva

Se richiedete in modo vincolante un'assicurazione combinata responsabilità civile e assicurazione casco totale contro tutti i rischi, viene accordata una copertura casco totale per i primi 30 giorni, a partire dalla validità dell'attestato. Concediamo la copertura preventiva per natanti fino al 7° anno d'esercizio compreso, con un valore a nuovo fino CHF 200 000. È applicabile la franchigia proposta.

2 Validità territoriale

La protezione assicurativa è valida in Europa in tutte le acque interne, compresi i trasporti terrestri, senza la Georgia, l'Armenia, l'Azerbaijan e il Kazakistan.

3 Definizioni dei concetti

3.1 Valore a nuovo

- 1 Il prezzo netto valido al momento della fabbricazione (dopo la detrazione degli sconti) compresi equipaggiamenti e accessori e l'IVA. Per le cose trasportate è considerato valore a nuovo l'importo richiesto per l'acquisto di oggetti nuovi al momento del sinistro.
- 2 Per i natanti il cui valore attuale supera il prezzo netto attuale per la produzione (definizione dei concetti secondo C 3.1.1), si considera valore attuale il valore riportato nella polizza.

3.2 Valore attuale

Valore del natante compresi gli equipaggiamenti e accessori al momento dell'evento assicurato. Se non può essere raggiunta alcuna intesa sul valore attuale, il valore viene definito da un esperto comune. Un eventuale danno preesistente viene portato in deduzione.

3.3 Anno d'esercizio

Il periodo di 12 mesi, calcolato la prima volta dalla data della prima messa in circolazione del veicolo. Le frazioni di un anno vengono computate proporzionalmente.

3.4 Panne

Si considerano panne i guasti tecnici, pneumatici danneggiati al trailer, mancanza di carburante, rifornimento erraneo di carburante sbagliato, batterie scariche, perdita o danneggiamento delle chiavi del veicolo o le chiavi rimaste rinchiusse nel veicolo. Questa enumerazione è esaustiva.

3.5 Accessori

Per accessori si intendono tutti gli oggetti che hanno una relazione nautica diretta con il natante. Fra questi rientrano ad esempio giubbotti salvagente, funi, parabordi, boe, bandiere, sci d'acqua, wakeboard, attrezzatura da pesca, ombrelloni ecc. Non rientrano fra gli accessori gli oggetti personali come occhiali da sole, apparecchi fotografici ecc. Questi ultimi rientrano nell'assicurazione complementare «Oggetti trasportati».

4 Abuso ripetuto di alcool, stupefacenti e medicinali

4.1 Se in qualità di persona privata o di titolare di un'impresa avete causato l'evento assicurato in stato d'ebbrezza (tasso di alcolemia superiore a quello prescritto dalla legge), sotto l'influsso di stupefacenti o in seguito ad abuso di medicinali, noi non forniamo nessuna prestazione. Questa limitazione non è valida se ci viene provato:

- 1 che queste persone non hanno subito il ritiro della licenza di condurre per uno di questi eventi durante cinque anni precedenti l'evento assicurato, oppure
- 2 che lo stato d'ebbrezza, l'influsso di stupefacenti o l'abuso di medicinali non hanno influenzato il verificarsi e le conseguenze degli eventi.

4.2 Se l'evento assicurato è stato causato da un dipendente dello stipulante, si applica la regola di cui alla cifra 4.1 unicamente quando questo dipendente conduce un veicolo dello stipulante durante più di 24 giorni in totale per anno civile. Il termine indicato di 5 anni ha validità dalla data d'impiego.

5 In caso di sinistro

5.1 In caso di furto, si deve sporgere denuncia alla polizia (della navigazione) e, su nostra richiesta, denuncia contro l'autore. Se un natante viene ritrovato entro 30 giorni dalla sua scomparsa, siete tenuti a riprenderlo, dopo che siano state eseguite, a nostre spese, le riparazioni risarcibili.

5.2 In caso di danneggiamenti da parte di ignoti siete tenuti, prima della riparazione, di darci la possibilità di esaminare il natante.

5.3 In caso di collisione con un animale, l'evento dev'essere messo a verbale o confermato dagli organi competenti (per es. polizia della navigazione).

5.4 Le riparazioni possono essere commissionate soltanto con il nostro consenso.

6 Valutazione del danno

6.1 Riparazione

1 Indennizziamo le spese adeguate al valore attuale per la riparazione del natante, come pure dell'equipaggiamento supplementare e degli accessori, quando non si è in presenza di un danno totale.

2 Vengono effettuate delle deduzioni per cattiva manutenzione come pure per i danni preesistenti e non riparati, quando la cattiva manutenzione, l'usura o dei danni preesistenti incidono sulle spese di riparazione o di pulizia oppure se lo stato del natante assicurato risulta migliorato in seguito alla riparazione.

6.2 Danno totale

1 Se le spese di riparazione superano il valore attuale, e se un natante sottratto non viene ritrovato entro 30 giorni dalla perdita, paghiamo il valore a nuovo nei primi 5 anni d'esercizio. A partire dal 6° d'anno d'esercizio viene risarcito il valore attuale.

2 Le velature, il cordame e le tavole a vela vengono indennizzate con il valore attuale.

3 Vengono effettuate delle deduzioni per cattiva manutenzione come pure per danni preesistenti e non riparati.

6.3 Indennizzo massimo

Quando l'indennizzo accertato è superiore al prezzo pagato per l'acquisto del natante, rimborsiamo il prezzo di acquisto. Viene poi fatta la deduzione della franchigia convenuta e del valore dei resti del natante non riparato.

6.4 Sottoassicurazione

Si è in presenza di una sottoassicurazione quando il valore a nuovo è dichiarato troppo basso. Indennizziamo il danno soltanto nella proporzione esistente tra la somma di assicurazione e il valore a nuovo effettivo del natante. Questa regolamentazione è pure valida per i danni parziali.

6.5 Importa sul valore aggiunto

L'imposta sul valore aggiunto non viene indennizzata se avete diritto al rimborso dell'imposta anticipata e potete richiedere il rimborso della stessa all'amministrazione delle contribuzioni. I danni che vengono pagati in base alle spese di riparazione preventivate (secondo perizia/offerta), non contengono alcuna imposta sul valore aggiunto.

6.6 Resti del natante

Dall'indennizzo (deduzione fatta della franchigia) viene dedotto il valore dei resti del natante non riparato. Se questo valore non viene dedotto, i resti diventano di nostra proprietà al momento del pagamento dell'indennizzo.

7 Esclusioni generali

Non sono assicurati

a danni dovuti a usura, logorio del materiale, difetti di fabbricazione o costruzione, l'esclusione non copre i danni che sono esplicitamente assicurati con l'assicurazione supplementare per la rottura della macchina, scosse, manutenzione insufficiente o difettosa dell'imbarcazione) come mancanza di olio o insufficiente lubrificazione, gelo o mancanza d'acqua di raffreddamento, equipaggiamento insufficiente, sovraccarico duraturo, influssi della temperatura (p. es. danni causati da gelo, invecchiamento, putrefazione o tarlatura nonché rigonfiamento delle imbarcazioni in legno). i danni conseguenti sono assicurati. L'esclusione non copre i danni che sono esplicitamente assicurati con l'assicurazione supplementare guasti al macchinario;

b i danni indiretti (p. es. riduzione delle performance per le competizioni, deprezzamento, spese per giacenze e rimessaggio, mancato uso ecc.);

c per infortuni derivanti dalla partecipazione a gare di velocità e a simili competizioni e allenamenti.

Per contro la protezione assicurativa sussiste:

– per imbarcazioni a vela che partecipano a regate regionali o a campionati nazionali sulle acque interne svizzere;

– quando l'organizzatore non ha stipulato l'assicurazione prescritta dalla legge. All'estero questa norma è applicabile se la pretesa del danneggiato cade sotto la legislazione della Svizzera ovvero del Principato del Liechtenstein;

– per corse senza carattere di competizione e senza cronometraggio, come p. es. allenamenti e manifestazioni che servono unicamente alla formazione nell'ambito della sicurezza;

d danni derivanti da una persona che guida il natante senza essere in possesso della licenza di condurre prescritta dalla legge oppure che non soddisfa i requisiti legali;

e i danni che sopraggiungono in rapporto con un crimine o delitto intenzionale o il loro tentativo;

f danni in seguito a furto di natanti e cose non correttamente protetti secondo la cifra A1; furto di accessori se questi non erano chiusi a chiave nel natante o all'interno del natante coperto e ancorato o se non erano fissati al natante secondo i modi consueti;

g danni durante percorsi su torrenti (rafting);

h danni subentrati durante requisizioni ordinate dalle autorità civili o militari, eventi bellici, violazione della neutralità, rivoluzioni, ribellioni, rivolte e di misure che ne conseguono, nonché terremoti, eruzioni vulcaniche o di cambiamento della struttura nucleare dell'atomo. Tuttavia la copertura assicurativa è data se voi ovvero il conducente provate che il danno non ha relazione alcuna con questi eventi. In caso di disordini interni (violenze contro persone o cose commesse in occasione di assembramenti, sommosse o tumulti) e di misure che ne conseguono, noi rispondiamo se voi, ovvero il conducente dimostrate in modo attendibile di aver preso tutti i provvedimenti per evitare il danno;

i i danni in seguito all'interruzione dell'approvvigionamento pubblico di energia (in particolare energia elettrica, gas o acqua), se l'interruzione riguarda una superficie (o parti di essa) di più di due comuni politici. Questa esclusione viene applicata per ogni evento;

j i danni causati da impulsi elettromagnetici, come per esempio le tempeste solari.

Assicurazione infortuni

A Estensione dell'assicurazione

A1 Rischi assicurati

Sono assicurati gli infortuni dovuti all'esistenza e all'uso del natante, durante) il varo e l'alaggio, durante l'esecuzione di lavori al natante (p. es. piccole riparazioni) nonché per portare soccorso in viaggio.

A2 Spese di cura

1 Le prestazioni e le spese sanitarie che la Mobiliare assume illimitatamente sono corrisposte nel corso di 5 anni successivi al verificarsi dell'evento assicurato senza limitazioni d'importo. Dopodiché per le medesime prestazioni e per le prestazioni rimborsate fino agli importi massimi fissati, vengono corrisposti complessivamente CHF 200 000 per evento assicurato.

Per ogni evento assicurato paghiamo senza limitazioni:

- 1.1 le spese necessarie e documentate per trattamenti terapeutici scientificamente riconosciuti, ordinati o applicati da un medico o un dentista;
- 1.2 i medicinali prescritti da un medico;
- 1.3 le spese ospedaliere in tutti i reparti ospedalieri di tutti gli ospedali;
- 1.4 le spese per cure ordinate dal medico ed eseguite in uno stabilimento di cura;
- 1.5 le spese per i servizi medici del personale infermieristico fuori di un ospedale nella misura in cui, secondo il parere medico, esse possono ridurre o evitare la degenza ospedaliera come pure le spese per cure ambulatoriali ordinate dal medico durante il corso delle misure terapeutiche;
- 1.6 tutte le protesi provvisorie come anche la prima protesi definitiva;
- 1.7 le spese per danni causati da un incidente ad oggetti che sostituiscono una parte del corpo o una sua funzione. Per occhiali, apparecchi acustici e protesi dentarie il diritto al risarcimento sussiste soltanto in caso di lesione corporale bisognosa di cure;
- 1.8 un'eventuale deduzione delle spese di sostentamento secondo LAINF in caso di degenza ospedaliera;
- 1.9 le spese mediche necessarie al viaggio e al trasporto al luogo di cura (nella misura in cui sia possibile, vanno utilizzati i mezzi di trasporto pubblici).

Per ogni evento assicurato paghiamo fino agli importi massimi indicati:

- 1.10 metodi di cura della medicina complementare riconosciuti dalle casse malati, eseguiti da medici, naturopati, guaritori e terapeuti riconosciuti dalle casse malati, al massimo fino a CHF 5000;
- 1.11 gli interventi di chirurgia estetica resi necessari da un infortunio assicurato, fino a un massimo di CHF 20000;
- 1.12 le spese per i servizi d'aiuto domiciliare, qualora siano giustificabili da un punto di vista medico, tuttavia al massimo per 30 giorni e CHF 50 al giorno;
- 1.13 l'acquisto di stampelle, bastoni, calzature ortopediche, occhiali di tipo semplice e funzionale o di lenti a contatto, fino a un massimo di CHF CHF 5000;

1.14 le spese per la pulizia, la riparazione o la sostituzione di indumenti danneggiati della persona assicurata in seguito a infortunio indennizzabile come anche di oggetti e di veicoli di persone private che hanno partecipato attivamente al recupero e al trasporto del ferito, fino a un massimo di CHF 2000;

1.15 le spese per operazioni di ricerca intese a salvare o a recuperare la persona assicurata sino a un massimo di CHF 50000;

1.16 azioni di salvataggio fino a un massimo di CHF 50 000;

1.17 azioni per il recupero della salma e per il trasporto della salma dall'estero alla Svizzera fino a un massimo di CHF 50 000.

Non sono assicurate le partecipazioni alle spese, come p. es. le franchigie delle casse malati.

1.18 Quando un animale domestico viene ferito nel natante paghiamo il trattamento per la cura fino a CHF 2500 per animale, al massimo CHF 5000 per evento.

A3 Indennità giornaliera

1 Diritto

L'indennità giornaliera viene erogata per ogni giorno civile di incapacità al lavoro accertata dal medico. Il diritto inizia dopo la scadenza del termine d'attesa.

Il termine d'attesa decorre dal giorno dell'accertamento medico dell'incapacità al lavoro, al più presto tuttavia sette giorni prima della prima visita medica. Si considerano giorni di attesa i giorni con un'incapacità al lavoro certificata dal medico.

2 Parziale incapacità al lavoro

In caso di incapacità al lavoro parziale la Mobiliare corrisponde l'indennità giornaliera proporzionalmente al grado di incapacità al lavoro.

3 Durata delle prestazioni

La durata delle prestazioni è di 730 giorni. Viene detratto il termine di attesa concordato. I giorni di incapacità al lavoro parziale sono considerati giorni interi per il calcolo della durata delle prestazioni.

In caso di ricadute il termine d'attesa viene a cadere e le indennità già pagate sono computate alla durata delle prestazioni.

A4 Capitale d'invalidità

1 Quando l'infortunio assicurato provoca un pregiudizio presumibilmente duraturo della salute (invalidità), versiamo il capitale d'invalidità. Questo capitale è calcolato secondo il grado d'invalidità e la somma di assicurazione convenuta.

2 Il grado d'invalidità viene determinato in base alle disposizioni sul calcolo dei danni di integrità della legge federale e dell'ordinanza sull'assicurazione infortuni (LAINF/OAINF). Il capitale viene versato non appena è stato fissato il grado d'invalidità.

3 In caso di perdita o d'incapacità funzionale simultanea di più parti del corpo, i tassi percentuali d'invalidità vengono addizionati. Tuttavia il grado d'invalidità non può in nessun caso superare il 100%.

4 Non vengono corrisposte prestazioni se il grado d'invalidità è inferiore al 5%.

5 Il capitale d'invalidità è calcolato nel modo seguente:

5.1 per la parte del grado d'invalidità non eccedente il 25% in base alla somma di assicurazione semplice;

5.2 per la parte del grado d'invalidità superiore al 25% ma non eccedente il 50% in base al doppio della somma di assicurazione;

5.3 per la parte del grado d'invalidità eccedente il 50% in base al triplo della somma di assicurazione.

- 6 Se parti del corpo colpite dall'infornuto erano già totalmente o parzialmente perse, mutilate o inutilizzabili, corrispondiamo la differenza tra il capitale per la menomazione fisica anteriore all'infornuto e il capitale risultante dall'intera invalidità.
- 7 Per disturbi psichici o disturbi nervosi la prestazione d'invalidità viene accordata soltanto se è riconducibile ad una lesione organica del sistema nervoso provocata dall'infornuto.
- 8 Quando un infornuto assicurato causa una grave deturpazione permanente (danni estetici come per esempio cicatrici), versiamo a seconda della gravità della deturpazione, il 10% della somma di assicurazione per la deturpazione del volto e al massimo il 5% della somma di assicurazione per la deturpazione di altre parti del corpo normalmente visibili, a condizione che non sia dovuto un capitale d'invalidità. La prestazione ammonta al massimo a CHF 20 000.

A5 Capitale in caso di decesso

- 1 Se una persona assicurata decede in seguito ad un infornuto assicurato, versiamo la somma assicurata per il caso di decesso agli aventi diritto.

Un capitale d'invalidità già versato per lo stesso infornuto viene dedotto dalla somma convenuta in caso di decesso.

Sono considerati aventi diritto:

- 1.1 il coniuge oppure il partner registrato;
 1.2 in sua mancanza i figli e i figli adottivi;
 1.3 in loro mancanza, i familiari conformemente al diritto all'eredità secondo la legge.

- 2 Ove non esistono aventi diritto, vengono pagate soltanto le spese funerarie effettive fino a un massimo di CHF 10 000 alla persona fisica che sostiene le spese.
- 3 Per gli assicurati che al momento dell'infornuto non hanno ancora compiuto i 16 anni, l'indennizzo ammonta al massimo a CHF 10 000.
- 4 Se la persona deceduta lascia due o più figli minorenni, la somma convenuta in caso di decesso aumenta del 50%.

B Generalità

1 Persone assicurate

- 1.1 Sono assicurate le persone autorizzate ad utilizzare il natante nonché gli sciatori nautici trainati o gli utenti di simili attrezzi sportivi.
- 1.2 Le prestazioni assicurate vengono accordate per ogni persona assicurata.
- 1.3 La copertura è pure valida per le persone che prestano soccorso dopo un incidente e una panne del natante assicurato.

2 Validità territoriale

La protezione assicurativa è valida in Europa in tutte le acque interne, compresi i trasporti terrestri, senza la Georgia, l'Armenia, l'Azerbaigian e il Kazakistan.

3 Definizioni dei concetti

Infornuto

È considerato infornuto qualsiasi influsso dannoso, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che comprometta la salute fisica, mentale o psichica o provochi la morte.

Se non attribuibili indubbiamente a una malattia o a fenomeni degenerativi, le seguenti lesioni corporali, il cui elenco è definitivo, sono equiparate all'infornuto, anche se non dovute a un fattore esterno straordinario: fratture, lussazioni di articolazioni, lacerazioni del menisco, lacerazioni muscolari, stiramenti muscolari, lacerazioni dei tendini, lesioni dei legamenti, lesioni del timpano.

Sono considerati infornuti anche: congelamenti, colpi di calore, colpi di sole e danni alla salute dovuti a raggi ultravioletti (salvo la scottatura prodotta dai raggi solari) e ipotermia in seguito a caduta da bordo o avarie.

Non costituiscono una lesione corporale i danni non imputabili all'infornuto causati in seguito a malattia ai mezzi ausiliari che sostituiscono una parte del corpo o una funzione fisiologica.

4 In caso di sinistro

Siamo autorizzati a richiedere le informazioni necessarie sull'evento assicurato e su eventuali infornuti precedenti, segnatamente certificati medici e a richiedere una visita da parte di un medico da noi designato. Voi, la persona assicurata e gli aventi diritto siete tenuti a darci, in modo veritiero, ogni informazione sull'infornuto. I medici che hanno visitato la persona assicurata, devono essere liberati dal segreto professionale.

5 Riduzione delle prestazioni

- 5.1 Se i danni alla salute sono riconducibili solo in parte agli infornuti assicurati, le prestazioni vengono ridotte proporzionalmente secondo giudizi peritali.
- 5.2 Se il numero delle persone a bordo del natante supera quello consentito e risultante dalla licenza di circolazione, le prestazioni vengono ridotte nella proporzione esistente tra il numero dei posti e il numero degli utilizzatori del natante.

6 Assicurazioni multipla

- 6.1 Le spese di guarigione vengono assunte soltanto a complemento e in aggiunta alle prestazioni della LAMAL, LAINF, LAI o LAM. Le spese già pagate da altri assicuratori, come pure le riduzioni di prestazioni secondo la LAMAL o la LAINF non vengono prese a carico.
- 6.2 Questa disposizione è pure valida per le rispettive istituzioni assicurative all'estero.
- 6.3 Le prestazioni vengono imputate sulle pretese in responsabilità civile contro il detentore o il conducente del natante se questi ultimi sono tenuti loro stessi a rispondere con prestazioni responsabilità civile (per esempio regresso in seguito a colpa grave).

7 Esclusioni generali

Non sono assicurati gli infornuti

- a subentrati a persone che hanno utilizzato il natante per corse alle quali non erano autorizzate;
 b di persone che hanno utilizzato il natante sottratto;
 c di persone trasportate senza permesso;
 d derivanti dalla partecipazione a gare di velocità e a simili competizioni e allenamenti.

Per contro la protezione assicurativa sussiste:

- per imbarcazioni a vela che partecipano a regate regionali di club o a campionati nazionali sulle acque interne svizzere;

- quando l'organizzatore non ha stipulato l'assicurazione prescritta dalla legge. All'estero questa norma è applicabile solo se la pretesa del danneggiato cade sotto la legislazione della Svizzera ovvero del Principato del Liechtenstein;
 - per corse senza carattere di competizione e senza cronometraggio, come p. es. allenamenti e manifestazioni che servono unicamente alla formazione nell'ambito della sicurezza;
- e di persone alla guida del natante senza essere in possesso della licenza di condurre prescritta dalla legge, oppure che non soddisfano i requisiti legali;
- f subentrati nel commettere intenzionalmente o tentando di commettere un crimine o un delitto;
- g che sono la conseguenza di interventi dell'assicurato sulla propria persona, come anche il suicidio e la mutilazione volontaria nonché il loro tentativo, anche se questi atti sono commessi in stato di incapacità di discernimento;
- h in caso di requisizione ordinata dalle autorità civili o militari, di eventi bellici, di violazione della neutralità, di rivoluzioni, ribellioni, rivolte e di misure che ne conseguono come anche in caso di terremoti, di eruzioni vulcaniche o di cambiamento della struttura nucleare dell'atomo. Tuttavia la copertura assicurativa è data se gli assicurati provano che il danno non ha relazione alcuna con questi eventi. In caso di disordini interni (violenze contro persone o cose commesse in occasioni di assembramenti, sommosse e tumulti) e di misure che ne conseguono, noi rispondiamo se gli assicurati dimostrano in modo attendibile di aver preso tutte le misure per evitare il danno;
- i in seguito all'interruzione dell'approvvigionamento pubblico di energia (in particolare energia elettrica, gas o acqua), se l'interruzione riguarda una superficie (o parti di essa) di più di due comuni politici. Questa esclusione viene applicata per ogni evento;
- j causati da impulsi elettromagnetici, come per esempio le tempeste solari.

24 h CarAssistance

A Copertura di base

Le prestazioni della 24 h CarAssistance sono comprese in questa assicurazione di veicoli per natanti indipendentemente dalla sua estensione.

A1 Veicolo assicurato

E' assicurato il natante menzionato nella polizza come pure le cose trainate o spinte da quest'ultimo.

A2 Rischi e prestazioni assicurati

In caso di guasto del natante, di panne, infortunio, furto o danneggiamento assumiamo

- 1 le spese per il ripristino della funzionalità del natante nel luogo del sinistro, compresi i pezzi di ricambio che normalmente sono in dotazione nel veicolo di soccorso;
- 2 le spese di traino fino al cantiere idoneo più vicino;
- 3 le spese di spedizione per i pezzi di ricambio necessari urgentemente;
- 4 le tasse portuali;
- 5 le spese di recupero.

Se il danno non può essere eliminato il giorno stesso, accordiamo per gli utilizzatori del natante le seguenti prestazioni supplementari:

- 6 le spese supplementari necessarie per vitto e alloggio in un albergo di media categoria durante 7 giorni al massimo;
- 7 le spese per i mezzi di trasporto pubblici per il ritorno al luogo di stazionamento abituale del natante;
- 8 le spese per il trasporto del natante assicurato (sino al valore attuale) a un cantiere navale adeguato, se il natante è fuori uso o non può essere ricondotto autonomamente al luogo di stazionamento abituale.

Le prestazioni sono complessivamente limitate a CHF 1000.

B Generalità

1 Validità territoriale

La protezione assicurativa è valida in Europa in tutte le acque interne, compresi i trasporti terrestri, la Georgia, l'Armenia, l'Azerbaijan e il Kazakistan.

2 Definizioni dei termini

Per panne si intendono guasti tecnici, pneumatici del rimorchio danneggiati, mancanza di carburante, rifornimento erraneo di carburante sbagliato, batterie scariche, perdita o danneggiamento delle chiavi del veicolo o le chiavi rimaste rinchiusi nel veicolo. Questa elencazione è esaustiva.

3 Limitazioni generali

Le nostre prestazioni sono limitate per ogni evento a CHF 500, quando la prestazione di soccorso non viene richiesta tramite la nostra Mobi24 SA. Questa restrizione cade, quando la richiesta di prestazione di soccorso tramite la Mobi24 SA non era possibile o non si poteva pretendere.

4 Esclusioni generali

Non sono assicurati

- a richieste di regresso da parte di terzi;
- b i danni in caso di fuori uso del natante in occasione di partecipazione a gare di velocità, e simili competizioni e allenamenti.
Per contro la protezione assicurativa sussiste:
 - per imbarcazioni a vela che partecipano a regate regionali di club o a campionati nazionali sulle acque interne svizzere;
 - quando l'organizzatore non ha stipulato l'assicurazione prescritta dalla legge. All'estero questa norma è applicabile se la pretesa del danneggiato cade sotto la legislazione della Svizzera ovvero del Principato del Liechtenstein;
 - per corse senza carattere di competizione e senza cronometraggio, come p. es. allenamenti e manifestazioni che servono unicamente alla formazione nell'ambito della sicurezza;
- c i danni in caso di avaria del natante derivanti da una persona che guida il natante senza essere in possesso della licenza di condurre prescritta dalla legge oppure che non soddisfa i requisiti legali;
- d i danni in caso di avaria del natante che si verificano in rapporto con un crimine o delitto intenzionale o il loro tentativo;
- e danni in seguito a furto di natanti e cose non correttamente protetti secondo la cifra A1, assicurazione casco;
- f avaria del natante in caso utilizzo su torrenti (rafting);
- g i danni in seguito all'interruzione dell'approvvigionamento pubblico di energia (in particolare energia elettrica, gas o acqua), se l'interruzione riguarda una superficie (o parti di essa) di più di due comuni politici. Questa esclusione viene applicata per ogni evento;
- h i danni causati da impulsi elettromagnetici, come per esempio le tempeste solari.

Assicurazione protezione giuridica per il diritto contrattuale del veicolo

A Estensione dell'assicurazione

Le prestazioni dell'assicurazione protezione giuridica per il diritto contrattuale del veicolo sono comprese in questa assicurazione veicoli per natanti, indipendentemente dalla sua estensione.

A1 Controversie assicurate

La Protekta tutela i suoi interessi giuridici nei seguenti settori.

Per far valere o per respingere pretese derivanti dalla proprietà e dai seguenti contratti del Codice delle obbligazioni: compravendita, permuta, noleggio, leasing, comodatato, appalto, deposito, trasporto, purché questi contratti riguardino un natante assicurato. Questa enumerazione è esaustiva.

A2 Prestazioni assicurate

- 1 Informazioni giuridiche telefoniche gratuite da parte della JurLine di Protekta anche in casi non coperti.
- 2 Consulenza e tutela degli interessi nei casi coperti da parte di giuristi della Protekta.
- 3 Le spese seguenti nei casi coperti:
 - a onorari per la mediazione e gli avvocati;
 - b perizie che sono state richieste dal tribunale, dalla Protekta o dal suo avvocato d'intesa con la Protekta;
 - c tasse processuali o altre spese giudiziarie a suo carico;
 - d indennità assegnate alla controparte. La Protekta ha diritto alle indennità processuali o di parte riconosciute all'assicurato fino a concorrenza dell'importo delle spese assunte. Su richiesta queste pretese devono essere cedute alla Protekta;
 - e l'incasso di un importo spettante all'assicurato, derivante da un caso assicurato, se il debitore lo contesta, fino al rilascio di un attestato di carenza di beni dopo pignoramento, di una richiesta di moratoria concordataria, di una comminatoria di fallimento oppure di un attestato d'insufficienza del pegno;
 - f viaggi necessari per partecipare a udienze all'estero e per traduzioni in controversie correlate con l'estero fino a un importo complessivo di CHF 5000.

A3 Limitazioni delle prestazioni

- 1 La Protekta non assume spese per:
 - a risarcimento di danni e costi a carico di una persona civilmente responsabile o di un assicuratore di responsabilità civile;
 - b onorari per il caso di successo degli avvocati;
 - c procedure di fallimento.
- 2 Limitazioni delle prestazioni e delle spese coperte:
 - a Se da un evento dannoso o da fatti correlati deriva una pluralità di controversie, le stesse sono considerate globalmente come un'unica controversia.
 - b Quando diverse persone assicurate possono pretendere prestazioni in relazione ad un evento dannoso o da fatti correlati, erogiamo la prestazione una sola volta.

B Generalità

1 Veicoli, persone e qualità assicurati

Siete assicurati come persona autorizzata per

- 1.1 il natante indicato nella polizza e le cose trainate o spinte dal natante;
- 1.2 la lancia di bordo, a condizione che per quest'ultima non sia necessaria una propria licenza di circolazione;
- 1.3 le boe compresi i loro equipaggiamenti;
- 1.4 il mezzo di trasporto per il natante, a condizione che non sia utilizzato per il trasporto nelle strade pubbliche.

2 Validità territoriale e somme assicurate

La protezione assicurativa è valida nei paesi europei, senza la Georgia, l'Armenia, l'Azerbaijan e il Kazakistan. La somma di assicurazione ammonta a CHF 500'000.

Non sono assicurati i procedimenti che si tengono innanzi a tribunali e ad autorità internazionali e sovranazionali.

3 Validità temporale

- 3.1 Un caso giuridico è coperto se la sua causa e la necessità di protezione giuridica insorgono durante il periodo nel quale il rischio in questione è assicurato e se il caso giuridico è stato notificato alla Protekta durante lo stesso periodo.
- 3.2 In generale, si considera come causa la prima violazione effettiva o presunta della legge o del contratto.
- 3.3 Nei seguenti casi si considera come causa:
 - a In caso di pretese di risarcimento:
 - per danni corporali: il fatto su cui è fondata la prestazione (infortunio, ecc.);
 - per danni materiali e patrimoniali: l'evento dannoso (infortunio, ecc.);
 - b In caso di controversie relative alla conclusione di contratti: l'effettiva o presunta stipula del contratto.

4 Limitazioni della copertura

Non è assicurata la tutela dei suoi interessi giuridici in relazione a quanto segue:

- a ambiti non menzionati precedentemente;
- b difesa contro pretese di risarcimento derivanti da rapporti contrattuali coperti, a condizione che un'assicurazione di responsabilità civile debba tutelare i suoi interessi;
- c in caso di controversie derivanti da contratti che lei conclude a titolo professionale;
- d scioglimento di comproprietà e proprietà comune;
- e pretese che le sono state cedute per eredità, legato o cessione; controversie da assunzione di debito e cessione;
- f diritto di esecuzione e fallimento;
- g controversie con la Protekta e i suoi organi; sono invece assicurate le controversie con altre società del Gruppo Mobiliare;
- h controversie con persone, che forniscono servizi in un caso giuridico;
- i controversie con le persone assicurate in base al presente contratto, salvo la tutela degli interessi giuridici dello stipulante stesso;
- j se lo stipulante chiede alla Protekta di non fornire prestazioni ad una persona assicurata in una controversia;

k partecipazione a gare di velocità, rally e simili competizioni o allenamenti con dei natanti a motore;

l contratti a vantaggio di terzi, fideiussione, gioco e scommesse nonché contratti con contenuto illegale;

m in caso di commissione intenzionale di crimini, delitti o il relativo tentativo;

n guerre o eventi bellici analoghi, attentati terroristici, violazioni della neutralità, scioperi, occupazione di case, disordini, terremoti o modifiche della struttura dell'atomo.

5 Trattamento di casi giuridici

- 1 Se desidera avvalersi delle prestazioni della Protekta, deve comunicarcelo immediatamente e inviarcene tutta la documentazione (p. es. corrispondenza, contratti, citazioni e decisioni) relativa al caso.
- 2 Nei casi assicurati, un giurista della Protekta le fornisce consulenza e tutela i suoi interessi.
- 3 Nel caso in cui occorra nominare un avvocato o in caso di conflitto d'interessi, può scegliere e proporre un avvocato residente nella giurisdizione del tribunale competente per la controversia. Prima di conferire il mandato all'avvocato, deve ottenere il consenso della Protekta e la sua garanzia di copertura dei costi. Se la Protekta rifiuta l'avvocato da lei proposto, ha il diritto di proporre tre altri rappresentanti appartenenti a studi legali diversi, uno dei quali deve essere accettato dalla Protekta. La Protekta non è tenuta a giustificare il rifiuto di un avvocato.
- 4 Se vengono violati gli obblighi di notifica o di comportamento, se viene conferito o revocato un mandato ad un avvocato, se vengono presi provvedimenti giuridici o viene inoltrato ricorso senza il nostro consenso preliminare della Protekta, Protekta può rifiutare o ridurre le sue prestazioni. Non incorre in questa sanzione se lei dimostra
 - di non aver colpa del mancato adempimento agli obblighi di notifica o di comportamento oppure
 - che la violazione non ha avuto alcun'influsso sul verificarsi dell'evento temuto e sull'entità delle prestazioni da noi dovute.
- 5 Lei libera il suo avvocato dal segreto professionale nei confronti della Protekta. Prima di concludere una transazione, lei o il suo avvocato dovete chiedere il consenso della Protekta.
- 6 Riscatto del processo: la Protekta è autorizzata a indenizzare interamente o parzialmente l'interesse economico anziché fornire le prestazioni assicurate.
- 7 Se la Protekta rifiuta di trattare ulteriormente il caso, perché ritiene infruttuosa qualsiasi altra misura, lei può adottare le misure che le sembrano adeguate. Se il risultato da lei conseguito è essenzialmente più favorevole della liquidazione proposta dalla Protekta al momento del rifiuto, quest'ultima le rimborserà le spese da Lei sostenute per il procedimento.
- 8 Se sussistono divergenze d'opinione sulle prospettive di successo della controversia o sulla liquidazione o sul modo di procedere da noi proposti, ha la possibilità di richiedere alla Protekta una procedura arbitrale entro 20 giorni. La mancata richiesta della procedura arbitrale entro il predetto termine equivale a una rinuncia. L'arbitro è una persona indipendente e qualificata, designata di comune accordo da lei e dalla Protekta. Si applicano le disposizioni del codice di procedura civile svizzero (CPC).

